



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 13-11-2015



Relazione al Progetto di legge "Norme di adeguamento dell'Ordinamento sammarinese alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)".

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

il susseguirsi incalzante di numerosi fenomeni riguardanti episodi di violenza, anche mortale, nei confronti di donne, assai spesso per mano dei loro attuali o ex mariti o partner ha fatto emergere l'urgenza, sul piano internazionale, di procedere ad interventi normativi attraverso i quali si potesse predisporre un sistema più efficace di prevenzione, protezione e persecuzione di tali detestabili reati.

L'interesse al tema si è tradotto nella emanazione di importanti strumenti emanati in sede sovranazionale attraverso i quali si è posta crescente attenzione alla condizione delle vittime vulnerabili, ai reati in danno di minori e alle ipotesi delittuose qualificabili come violenza di genere e domestica e in importanti misure legislative e di recepimento dei suddetti strumenti internazionali nell'ambito del nostro ordinamento interno.

A livello nazionale, l'approvazione della Legge 20 giugno 2008 n. 97 ha costituito per la Repubblica di San Marino una tappa importante nel dibattito riguardante le misure da adottare per attuare un più efficace contrasto ai reati su vittime vulnerabili ed in particolare di quelli caratterizzati da violenza contro le donne.

Il 30 aprile 2014 la Repubblica ha proseguito il suo percorso nel contrasto ai suddetti fenomeni di violenza, mediante la firma della *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (nel prosieguo anche "Convenzione" e/o "Convenzione di Istanbul"), fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011.

La Convenzione riveste una importanza fondamentale nella lotta internazionale alla violenza nei confronti delle donne poiché ne riconosce la sua valenza di vera e propria violazione dei diritti umani fondamentali e impegna gli Stati firmatari a fornire risposte adeguate per prevenire e combattere tale violenza in tutte le sue forme.

Si è ravvisata dunque l'opportunità di procedere nei termini più rapidi alla ratifica della predetta Convenzione, confortata anche da uno studio di conformità dell'ordinamento interno elaborato dall'Avvocatura dello Stato.

Tale valutazione di conformità ha evidenziato alcune lacune ancora presenti nel nostro ordinamento, sia dal punto di vista del diritto sostanziale che sul piano degli strumenti preventivi e protettivi in favore delle vittime dei reati di violenza, rispetto alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI**

Il presente progetto di legge si propone pertanto di dettare le norme di adeguamento alle disposizioni della Convenzione di Istanbul, in modo da dotare l'ordinamento nazionale, ad integrazione di quanto già predisposto con la legge n. 97/2008, di un sistema di prevenzione, protezione e punizione dei fenomeni di violenza sulle donne e violenza domestica il più efficace possibile.

B. ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO:

• **Articolo 1 "Dichiarazioni di principio"**

Ad integrazione di quanto già enunciato dall'art. 1 della legge n. 97/2008, all'articolo 1 del presente progetto di legge, la Repubblica di San Marino conferma il proprio impegno nella progettazione e attuazione di politiche intese ad una uguaglianza sostanziale tra uomo e donna, orientando i propri servizi di assistenza e protezione ai principi enunciati dalla Convenzione di Istanbul. Inoltre, in attuazione della *ratio* ispiratrice della Convenzione, la Repubblica di San Marino si impegna ad adottare una prospettiva di genere non solo nella progettazione delle misure per attuare la Convenzione ma altresì nella valutazione del loro impatto.

• **Art. 2 "Definizioni Integrative"**

Alla luce del disposto di cui all'art. 3 della Convenzione, l'art. 2 del progetto di legge in esame riscrive parzialmente l'art. 2 della legge n. 97/2008, integrando, fra l'altro, la norma con la definizione di alcuni concetti chiave quali il concetto di "genere" e di "violenza domestica" che non trovano sino ad ora riscontro in altre previsioni normative dell'ordinamento nazionale.

In particolare la norma, è stata integrata, specificando che costituisce violenza ogni atto di violenza fondato non solo sull'appartenenza sessuale ma anche sull'appartenenza di genere, introducendo altresì il danno e la sofferenza di tipo economico quale conseguenza di tali forme di violenza.

Correlativamente, è stata introdotta la nozione di "genere" mutuandone la definizione direttamente dall'art. 3 della Convenzione.

Secondo quanto esposto nel Rapporto esplicativo alla Convenzione, "(...) *la Convenzione pretende una comprensione di genere della violenza contro le donne e della violenza domestica come fondamento per tutte le misure adottate per proteggere e sostenere le vittime. Ciò significa che queste forme di violenza devono essere affrontate nel contesto della disuguaglianza predominante tra uomo e donna, degli stereotipi esistenti, dei ruoli di genere e della discriminazione contro le donne per poter rispondere adeguatamente alla complessità del fenomeno*". E' evidente pertanto come la prospettiva di genere, quale principio informatore della Convenzione e, di conseguenza, del presente progetto di legge, non possa prescindere da una definizione del concetto stesso.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI**

E' stata altresì introdotta la definizione di "violenza domestica" in aderenza al disposto della Convenzione la quale contempla due tipologie di violenza in tale ambito: quella perpetrata da attuali o precedenti coniugi o partner e la violenza intergenerazionale. Si tratta di una definizione resa necessaria, per il fatto che contempla atti di violenza perpetrati anche da ex coniugi o partner ed a prescindere dall'effettiva convivenza, attuale o passata, tra i soggetti coinvolti. E' importante sottolineare come l'accezione di "violenza domestica" deve intendersi svincolata da limiti di genere, includendo vittime di entrambi i sessi.

Infine si è reso necessario precisare che il termine donna include anche le minori di 18 anni.

• **Articolo 3 "Estensione delle misure di protezione e assistenza alle vittime"**

In ragione dell'estensione del campo di applicazione della legge n. 97/2008 operato con il precedente articolo 2, che include nel campo di applicazione della legge anche i soggetti vittime di violenza domestica (e dunque di entrambi i sessi) e le donne anche minori di 18 anni, l'art. 3 del progetto di legge estende tutte le misure di prevenzione e protezione approntate dalla stessa legge 97/2008 a tutti i soggetti vittime di violenza ai sensi della Convenzione di Istanbul.

• **Articolo 4 "Assistenza e recupero delle vittime"**

In sede di analisi di conformità, è stato evidenziato come al fine di dare compiuta attuazione alle misure di prevenzione, protezione e punizione di cui alla Convenzione, sia necessario, non solo dare concreta attuazione agli strumenti predisposti dalla legge n. 97/2008 e dal Decreto n.60/2012, ma altresì adottare misure di protezione e sostegno ulteriori. In particolare, è stata sottolineata l'esigenza di garantire l'assistenza legale e psicologica anche al di fuori di un procedimento giudiziario eventualmente instaurato e di cui sia parte la vittima di violenza, oltre che l'attivazione effettiva di una assistenza di tipo finanziario, nella ricerca di un alloggio, nella istruzione, nella formazione e nella ricerca di un lavoro.

A tal fine, all'art. 4 è stato confermato l'impegno di garantire le suddette misure per permettere, ove necessario ed in relazione alla specificità del caso concreto, l'assistenza immediata delle vittime ed il loro recupero.

Per dare concreta attuazione alle menzionate forme di assistenza e recupero delle vittime, l'Authority per le Pari Opportunità, il cui raggio d'azione risulta potenziato mediante l'affidamento di compiti di organizzazione e coordinamento delle diverse forme di assistenza da prestare in favore delle vittime, stipulerà protocolli *ad hoc* con i vari interlocutori coinvolti. Nella specie, sarà necessario concordare con l'Ordine degli Avvocati e Notai la modalità di prestazione delle consulenze anche di tipo stragiudiziale e informativo a favore delle vittime, ampliando dunque la portata dell'art. 17 della Legge n. 97/2008 che già sancisce la garanzia dell'assistenza legale nell'ambito dei procedimenti giudiziari eventualmente instaurati sulla base di atti di violenza contemplati dalla legge. Parimenti, l'Authority concorderà con le competenti strutture dell'ISS gli interventi necessari per la prima assistenza psicologica e per il percorso di recupero delle vittime di violenza. La vittima sarà accompagnata, mediante la collaborazione dei



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI**

competenti uffici, anche nella ricerca di un lavoro, ove ne sia sprovvista, e nella sistemazione in idonei alloggi ove ciò risulti necessario nell'ipotesi in cui la vittima sia costretta ad allontanarsi dalla casa familiare o dalla dimora abituale a fini di protezione.

• **Art. 5 "Fondo per l'assistenza finanziaria alle vittime di violenza"**

Al fine di dare compiuta attuazione al disposto della Convenzione che prevede la concreta implementazione delle misure di assistenza finanziaria alle vittime, è stata ritenuta necessaria l'istituzione di un apposito fondo di assistenza alle vittime di violenza.

E' importante precisare che tale fondo costituisce un istituto diverso dal fondo istituito dall'art. 7 del Decreto Delegato 31 maggio 2012 n. 60, la cui destinazione effettiva è quella di garantire la operatività dell'Authority.

La gestione del Fondo *de quo*, inserito nei capitoli di spesa di pertinenza del Dipartimento Affari Interni e Giustizia, verrà demandata direttamente all'Authority per le Pari Opportunità, la quale, a seconda del caso concreto, dovrà individuare, *prima facie*, la necessità di erogare l'assistenza finanziaria alle vittime di violenza che eventualmente facciano domanda di accesso al Fondo medesimo. L'articolo in esame precisa altresì i requisiti necessari per poter ottenere il supporto finanziario a carico del Fondo, fra i quali, vi è la attestazione dello stato di indigenza che dovrà essere valutata da parte del già esistente Comitato di Gestione e Valutazione istituito ai sensi del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 125.

La disposizione in esame si premura di specificare che la valutazione dello stato di indigenza della vittima che propone istanza di accesso al Fondo dovrà essere effettuata in relazione al reddito personale della vittima medesima, escludendo pertanto il riferimento a parametri legati al reddito del nucleo familiare. Tale ultima specificazione si è resa necessaria per garantire l'assistenza finanziaria a quelle vittime, che siano eventualmente a carico del coniuge/ partner reo della violenza e che dunque, prive di reddito proprio, si trovino improvvisamente sprovviste di autonomi mezzi di sostentamento. Tale misura si pone ad integrazione di quanto già previsto dall'art. 22 della Legge n. 97/2008, che dispone la possibilità che il Giudice inquirente, su istanza della persona offesa, possa disporre il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare di allontanamento dell'indiziato o dell'imputato dalla casa familiare, si trovino improvvisamente sprovviste di mezzi. Se da una parte l'ordine di pagamento dell'assegno periodico previsto dall'art. 22 della legge 97/2008 risulta connesso all'adozione della misura cautelare di allontanamento dell'indiziato o dell'imputato, l'assistenza finanziaria di cui all'art. 5 del presente progetto di legge si propone di garantire una assistenza finanziaria immediata alle vittime sprovviste di mezzi di sostentamento autonomi, a prescindere dall'adozione di una misura cautelare da parte dell'organo inquirente. Spetterà poi al Giudice inquirente innanzi al quale sarà presentata istanza per la misura di cui all' art. 22 della legge n. 97/2008 valutare se cumulare o meno tale misura con l'eventuale assistenza finanziaria eventualmente prestata a favore della vittima che abbia avuto accesso al Fondo istituito ai sensi dell'art. 5 del presente progetto di legge.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI

• **Art. 6 “Misure di protezione e supporto ai minori vittime di violenza assistita”**

In attuazione della disposizione di cui all'art. 26 della Convenzione, risulta necessario approntare delle misure di protezione e supporto ai bambini che siano vittime della c.d. violenza assistita, ossia che siano stati testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della Convenzione. Tale disposizione viene attuata ampliando la portata di applicazione delle misure elencate alle lettere b), c), d) e) ed f) di cui all'art. 4 della legge 97/2008 altresì ai minori che siano stati, appunto, testimoni di atti di violenza.

• **Art. 7 “Riservatezza sull'identità dei soggetti denunciati o segnalanti”**

In attuazione del disposto di cui all'art. 28 della Convenzione, al fine di incoraggiare le segnalazioni o denunce di atti di violenza da parte di soggetti che ne siano stati testimoni, viene garantita la riservatezza sulla identità dei soggetti denunciati o segnalanti da parte delle competenti autorità. E' stato infatti ritenuto fondamentale il ruolo di amici, parenti, vicini di casa o altri membri della comunità prossimi alla vittima, nel rompere il silenzio che spesso avvolge i casi di violenza.

• **Art. 8 “Risarcimento per mancata adozione di idonee misure di prevenzione e protezione”**

L'articolo in esame è dettato in attuazione del disposto di cui all'art. 29, secondo comma della Convenzione ove viene sancito (unitamente all'art. 5 della Convenzione) il principio di responsabilità delle autorità statali che hanno l'obbligo di approntare le adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai reati contemplati dalla Convenzione medesima. Viene pertanto affermata la responsabilità statale per inadempimento a siffatti obblighi. Il rapporto esplicativo alla Convenzione afferma che *“ l'estensione della responsabilità civile delle autorità statali rimane governata dal diritto interno delle Parti , che decide che tipo di comportamento negligente è proponibile in giudizio”*. Alla luce di ciò, è stato ritenuto di prevedere la responsabilità delle autorità statali che intenzionalmente (dolo) o per grave negligenza (colpa grave) abbiano ommesso di adottare le misure necessarie nell'ambito delle rispettive competenze. La domanda di risarcimento del danno dovrà essere presentata innanzi all'autorità giudiziaria competente la quale dovrà valutare, fra l'altro, la sussistenza della legittimazione ad agire della vittima.

• **Art. 9 “Matrimonio forzato”; Art. 10 “Mutilazioni genitali femminili”; Art. 11 “Sterilizzazione forzata”**

Gli articoli in esame apportano modifiche di diritto sostanziale intervenendo sul codice penale sammarinese mediante l'introduzione *ex novo* di alcune fattispecie di reato, in ottemperanza al disposto di cui agli articoli 37, 38 e 39 della Convenzione.

E' stata introdotta la fattispecie di matrimonio forzato che si articola nella condotta di costringere qualcuno al matrimonio ma altresì nell'attirare intenzionalmente una persona al di fuori del proprio Stato di residenza abituale al fine di costringerla al matrimonio. La fattispecie di matrimonio forzato è presente nell'ordinamento sammarinese come dolo specifico del reato di



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI

sequestro. Tuttavia è stata ritenuta necessaria la previsione di una fattispecie *ad hoc*, per penalizzare la condotta in questione svincolandola dall'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie di sequestro.

Per quanto concerne il reato di mutilazioni genitali femminili, anche in tal caso si rinviene nel codice penale la fattispecie di mutilazione genitale ma solo quale evento del reato di lesione personale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 155 e 156. L'art. 38 della Convenzione impone agli Stati di adottare misure legislative per perseguire penalmente gli atti intenzionali consistenti nella mutilazione. Alla luce di tale disposizione è pertanto necessario, per dare piena attuazione al dettame della Convenzione, introdurre una fattispecie specifica che contempli quindi la condotta dolosa intesa alla mutilazione genitale femminile. Peraltro la fattispecie introdotta *ex novo* specifica altresì le varie pratiche in cui la mutilazione può estrinsecarsi.

Infine, l'art. 39 della Convenzione impone agli Stati di adottare misure legislative per perseguire penalmente gli atti intenzionali consistenti nel praticare un aborto forzato e nella sterilizzazione forzata.

In seno al progetto di legge, è stata inserita *ex novo* la sola fattispecie di sterilizzazione forzata, in quanto l'art. 153, secondo comma, n. 1 del codice penale sammarinese dispone già in merito alla fattispecie di aborto eseguito senza il consenso della donna.

• **Articolo 12 "Maltrattamenti contro familiari e conviventi, Violenza domestica"**

L'articolo 12 del progetto di legge in esame modifica parzialmente la fattispecie di cui all'art. 235 del codice penale sammarinese al fine di adeguare la stessa alla nozione di violenza domestica fornita all'art. 2 del progetto di legge medesimo, in ottemperanza a quanto disposto dalla Convenzione. In particolare la norma penale in questione viene re-rubricata integrando il titolo con la nozione di "violenza domestica"; mentre dal punto di vista sostanziale la modifica consiste nell'introdurre all'interno della fattispecie la condotta di maltrattamento perpetrata ai danni, fra gli altri, di persona che era o è legata da una relazione affettiva con il reo, anche senza che vi sia o vi sia stata la coabitazione. Tale modifica si è resa necessaria in quanto, in sede di Convenzione è stato sottolineato come *"sebbene il termine "domestica" possa sembrare limitare il contesto in cui si può verificare tale violenza, gli estensori hanno riconosciuto che spesso tale violenza continua a essere perpetrata anche dopo la fine di una relazione e hanno quindi convenuto che non è necessario che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"*.

• **Articolo 13 "Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere"**

Nelle osservazioni conclusive al terzo rapporto periodico redatto dal Comitato dei Diritti Umani, paragrafo C, punto 8 viene osservato come *"Pur prendendo atto delle disposizioni legislative esistenti contro la discriminazione, il Comitato è preoccupato del fatto che lo Stato parte non abbia ancora adottato una legislazione completa anti-discriminazione e che gli Articoli 90 e 179 bis del Codice Penale in materia di discriminazione facciano riferimento unicamente alla discriminazione basata su motivi di razza, etnia, nazionalità, religione e orientamento sessuale, e non su altri motivi di discriminazione quali l'identità di genere (Articoli 2 e 26)"*.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI**

Alla luce della suddetta osservazione, il presente progetto di legge è stato ritenuto la sede appropriata per emendare il disposto di cui all'art. 179 bis del Codice Penale, inserendo altresì il riferimento agli atti di discriminazione basate sull'identità di genere; ciò in considerazione del fatto che il presente progetto di legge adotta, fra gli altri, quale principio informatore l'adozione di una prospettiva di genere nella progettazione e attuazione delle misure contemplate dalla Convenzione di Istanbul, fornendo altresì all'art. 2 una definizione del concetto stesso di genere.

• **Articolo 14 "Giustificazioni inaccettabili dei reati"**

L'articolo 13 contiene una disposizione attuativa dell'art. 42 della Convenzione, secondo cui nessun soggetto indagato o processato per uno dei reati contemplati dalla Convenzione potrà invocare la propria cultura, religione, le tradizioni o il motivo d'onore a giustificazione della commissione degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Con la norma in esame è stato pertanto ribadito che le suddette motivazioni non costituiscono causa di giustificazione né di attenuazione della pena per i reati in questione. Tale precisazione si rende necessaria specialmente con riferimento ad alcune pratiche penalizzate dalla Convenzione e dal presente progetto di legge, come le mutilazioni genitali femminili, che vengono perpetrate in nome di presunte obbligazioni sociali e/o religiose; o la pratica dei matrimoni forzati che trovano in diversi Stati legittimazione culturale e giuridica.

• **Articolo 15 "Criteri di giurisdizione"**

Il presente articolo, in attuazione del disposto di cui all'art. 44 della Convenzione, ad integrazione dei criteri generali sanciti dagli articoli 5, 6 e 7 del codice penale sammarinese, introduce ulteriori criteri in base ai quali lo Stato sammarinese deve determinare la propria giurisdizione per i reati previsti dalla Convenzione e dunque dal presente progetto di legge.

Si precisa che alcuni dei criteri dettati dall'art. 44 della Convenzione sono già presenti nel sistema penale sammarinese, mentre si è proceduto ad introdurre *ex novo* i criteri di seguito indicati.

- a) Il criterio della cittadinanza e residenza del reo o della vittima: pur se l'articolo 6 ultimo comma del codice penale enuncia già il principio in base al quale sussiste la giurisdizione sammarinese laddove un reato punito con la pena della prigionia non inferiore al secondo grado sia commesso a danno di un cittadino sammarinese, con il presente articolo, in attuazione del disposto di cui all'art. 44, comma 1, lett. d) ed e) e secondo comma, si è voluto ribadire il suddetto principio accompagnato dal criterio innovativo che vede sussistere la giurisdizione sammarinese anche laddove il reo o la vittima siano soggetti residenti sul territorio sammarinese. Occorre precisare che il criterio di giurisdizione legato allo status di residente del reo è suscettibile di riserva ai sensi dell'art. 78, secondo comma della Convenzione; tuttavia è stato ritenuto necessario non apporre una riserva in questo senso alla luce del cospicuo numero di soggetti residenti presenti nella Repubblica di San Marino.
- b) Il terzo comma dell'articolo 14 in esame contiene due principi secondo cui la giurisdizione sammarinese persiste, rispettivamente, anche ove gli atti non siano penalmente rilevanti nello Stato estero in cui sono stati commessi e anche nel caso in



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI**

cui, pur costituendo fattispecie penali nel paese in cui sono stati commessi, la loro perseguibilità sia subordinata alla querela della vittima o di una azione intentata da parte dello stato. La prima norma elimina il principio della doppia criminalità: la finalità di tale disposizione è quella di contrastare i fenomeni di violenza contro le donne che possono essere commessi al di fuori del territorio nazionale – quali ad esempio il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, aborto o sterilizzazione forzata – e che in alcuni stati esteri spesso non sono criminalizzati. Con il secondo principio si vuole garantire che l'avvio di un procedimento penale nel territorio sammarinese per uno dei reati contemplati dalla Convenzione e commessi all'estero non sia subordinato alla querela della vittima o ad un'azione intentata nel territorio dello Stato estero. La *ratio* di tale disposizione è quella di consentire la perseguibilità in territorio sammarinese anche di quei fatti commessi in Stati esteri in cui non vi è la volontà o non vi sono le risorse necessarie per indagare alcuni tipi di violenza contro le donne.

• **Articolo 16 "Circostanze aggravanti"**

In attuazione della disposizione di cui all'art. 46 della Convenzione è stato necessario allargare il novero delle circostanze che possono aggravare i reati indicati nell'articolo 15 in esame. Si precisa che alcune delle circostanze indicate nel citato articolo 46 della Convenzione o sono già presenti nel codice penale all'articolo 90 quali aggravanti generiche ovvero integrano altri istituti quale la recidiva o il concorso nel reato.

Preme sottolineare l'innovazione costituita dall'aggravante di cui all'articolo 15, lett. a) seconda parte che individua la fattispecie di violenza commessa in presenza di un minore. La Convenzione ha, infatti, voluto sottolineare la gravità del fenomeno della c.d. violenza assistita.

Si segnala, inoltre, che l'ultimo comma dell'articolo 15 in esame estende l'ambito di applicazione dell'aggravante già presente all'articolo 90 del codice penale, specificando che per abuso di relazioni familiari si intende anche l'atto di violenza perpetrato dall'ex coniuge o partner, in linea con la realtà del fenomeno che vede, in molteplici casi, autori dei reati di violenza, soggetti con cui le relazioni affettive sono già terminate.

• **Articolo 17 "Procedibilità d'ufficio e remissione di querela"**

La disposizione di cui all'articolo 178, primo comma del codice penale è stata modificata nel senso di restringere il novero dei reati per cui è prevista la perseguibilità a querela. Di conseguenza per i reati contemplati dalla Convenzione indicati agli articoli 35 a 39 e dal presente progetto di legge non indicati in detta norma la perseguibilità deve intendersi d'ufficio.

La *ratio* di tale intervento è quella di superare i fenomeni di "connivenza" delle vittime che spesso caratterizzano i reati di violenza contro le donne e di violenza domestica. Il dato statistico dimostra, infatti, che molti dei reati in questione sono commessi da familiari, partner o comunque persone che fanno parte dell'ambiente sociale vicino alla vittima e che pertanto, spesso, sentimenti di vergogna, paura e protezione a favore dei familiari, che investono la vittima, determinano l'omissione delle denunce e la mancata persecuzione dei reati.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI**

Occorre precisare che il comma 1 dell'art. 55 della Convenzione esaminato insieme all'art. 35, può essere oggetto di riserva ai sensi dell'art. 78, comma 2 della Convenzione in relazione ai "reati minori"; spetta tuttavia agli Stati determinare quali reati di violenza fisica possano essere considerati minori.

Un ulteriore principio, introdotto *ex novo* al terzo comma dell'art. 178 del codice penale, è quello secondo cui per i reati ivi indicati la remissione della querela da parte delle vittime non determina l'estinzione del reato e non ha efficacia sulle indagini o sul procedimento penale eventualmente già in corso. Anche in tal caso, si è voluta garantire la prosecuzione delle indagini o del processo in corso nel caso in cui la vittima ritiri la propria accusa, proprio alla luce del fatto che molto spesso le remissioni delle querele sono il risultato di una costrizione o di un senso di colpa della vittima.

• **Articolo 18 "Status di residente delle vittime di matrimonio forzato"**

La disposizione dell'articolo in esame attua quanto stabilito dall'art. 59 della Convenzione. Occorre precisare che il disposto di cui al citato articolo 59 risulta essere già in parte attuato dall'ordinamento sammarinese, mediante la previsione, da parte dell'art. 14 della legge 28 giugno 2010 n.118 come modificato dall'articolo 19 della legge 30 luglio 2015 n. 118, del permesso di soggiorno per esigenze umanitarie e di protezione sociale; in particolare, ai sensi del comma 1 *bis* di tale ultima norma, tale permesso di soggiorno può essere rilasciato altresì alle vittime di tratta ed alle vittime di violenza così come definite dagli strumenti internazionali ratificati dalla Repubblica di San Marino.

La disposizione contenuta all'art. 17 del presente progetto di legge si dedica più in particolare alla attuazione della disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 59 della Convenzione. In sede di Convenzione, è stata infatti ravvisata la necessità di prevedere la possibilità di riassegnare la residenza alle vittime di matrimonio forzato, condotte forzatamente o con l'inganno all'estero, che a causa della permanenza prolungata fuori dal territorio di residenza abbiano perso il proprio status.

A tal riguardo si richiama l'articolo 17, comma 5, lett. a) della legge 118/2010 e successive modifiche, che stabilisce la revoca della residenza nel caso in cui sia venuta meno la dimora abituale in territorio sammarinese da oltre sei mesi.

La disposizione di cui all'articolo 17 del presente progetto di legge, stabilisce, pertanto, che nel caso in cui la vittima di matrimonio forzato abbia perso la status di residente per il ricorrere della predetta condizione possa fare istanza alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione, per riottenerla.

• **Articolo 19 "Esenzione da imposte per atti compiuti nell'interesse della vittima"**

In attuazione, fra l'altro, della disposizione di cui all'articolo 32 della Convenzione che precisa che le azioni per invalidare un matrimonio forzato debbono poter essere attuate senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per le vittime del reato, è stata specificata la disposizione di cui all'art. 17, settimo comma della legge n. 97/2008, disponendo la esenzione da imposte per tutti gli atti compiuti nell'interesse della vittima nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI E POLITICI**

• **Articolo 20 "Disposizioni transitorie"**

Con riferimento alla facoltà, accordata all'art. 8 del presente progetto di legge alle vittime dei reati di violenza, di chiedere il risarcimento per l'inadempimento da parte delle competenti autorità statali agli obblighi di approntare le necessarie misure di prevenzione e protezione, è stato ritenuto necessario inserire una disposizione transitoria in base alla quale la predetta facoltà sia subordinata al decorso di congrui tempi tecnici affinché le competenti strutture possano procedere all'apprestamento e implementazione delle misure necessarie; ciò al fine di scongiurare il rischio di un uso strumentalizzato della norma nel periodo transitorio di "avviamento" del predetto sistema di prevenzione e protezione.


Pasquale Valentini